

L. 1.160.000, fa presente:

1°) che le valutazioni fatte dal Comitato Tecnico dell'Istituto nel 1931 sono oggi molto inferiori al valore venale dei terreni, confrontate anche con recenti espropri per pubblica utilità;

2°) che la cessione al Governatorato delle zone destinate a sedi stradali, verrebbe a frangere i lotti ipotecati in superfici irregolari, mentre la formula da parte del Governatorato delle vecchie aree stradali, ricostituisce i terreni in lotti regolari, come previsti dal nuovo piano regolatore.

È da tenere presente che le nuove aree sulle quali dovrebbe inserirsi l'ipoteca sono situate nella stessa zona di quelle da liberare e quindi hanno lo stesso valore stabilito dal Comitato Tecnico nella seduta del 27 gennaio 1931.

La richiesta avanzata dalla Società Immobiliare Civica potrà essere accolta a condizione che la garanzia ipotecaria corrisponda al doppio del residuo debito, tenendo per base la valutazione del Comitato Tecnico.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone all'On. Consiglio di Amministrazione perché, in caso di accoglimento, voglia approvare il testo della seguente deliberazione formale, sul quale ha